IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

**CHIARIMENTI APPLICATIVI SUI REGOLAMENTI ISVAP N. 22 DEL 4 APRILE 2008 E N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007**

## 1. Giudizio del revisore legale o della società di revisione sulla sufficienza delle riserve tecniche ai sensi dell'art. 102, comma 2, del CAP

Nell'ambito della consultazione n. 11/2016, avente ad oggetto alcune modifiche ai Regolamenti ISVAP n. 22 del 4 Aprile 2008 e n. 7 del 13 luglio 2007[1], l'Associazione Italiana Revisori Contabili (ASSIREVI) ha fatto presente l'opportunità che IVASS - nell'ambito dei suddetti Regolamenti o, quantomeno, in un chiarimento applicativo - fornisca indicazioni con riferimento alle attività che il revisore è chiamato a svolgere per acquisire appropriati elementi probativi ai fini del rilascio del proprio giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche di cui all'art. 102, comma 2, Codice Assicurazioni Private[2].

ASSIREVI ha fornito, a tal proposito, un elenco di procedure che ritiene appropriato ai fini in esame e di seguito riportate:

*Sulla base delle risultanze dell'analisi svolta sui portafogli assicurativi presi a riferimento e sui relativi dati di base, il revisore, eventualmente con l'ausilio di un esperto in scienze attuariali, svolge le seguenti attività:*

a) *svolgimento di analisi comparative delle riserve tecniche attraverso il ricalcolo di opportuni indici osservati in serie storica e la loro correlazione con altri indici significativi di bilancio;*
b) *verifica, anche attraverso lo svolgimento di valutazioni statistico-attuariali, del rispetto dei seguenti principi, se ed in quanto applicabili ad ogni particolare tipo di riserva:*
   i. *impiego di adeguate basi tecniche;*
   ii. *impiego di ipotesi evolutive prudenziali;*
   iii. *impiego di adeguate metodologie di calcolo;*
   *coerentemente con le indicazioni di cui agli Allegati 14, 15 e 16 del presente Regolamento;*
c) *discussione con l'esperto al fine di valutare l'adeguatezza del suo lavoro e quindi, comprendere la pertinenza e ragionevolezza delle verifiche da lui svolte e delle sue conclusioni anche in merito, nelle specifiche circostanze, all'applicazione di metodi ed assunzioni significativi avuto riguardo alle corrette tecniche attuariali definite dal presente Regolamento;*
d) *raccordo dei risultati ottenuti sui singoli rami con il giudizio finale espresso sulle riserve tecniche nel loro complesso, anche mediante l'indicazione di eventuali compensazioni considerate.*

Come indicato negli esiti alla consultazione n. 11/2016, si ritiene che le attività proposte siano idonee a consentire la formulazione del giudizio di sufficienza sulle riserve tecniche.

Aggiornato al 31 gennaio 2017

[1] I suddetti Regolamenti sono stati modificati con il Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016.
[2] Cfr. rispettivamente il commento numero 61 e 11 degli esiti della pubblicazione consultazione numero 11/2016.